

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 13/02/2024

### FATTO

Nel proprio ricorso, la parte ha affermato che, avendo l'intermediario resistente effettuato una segnalazione in CAI, segmento Carter, dal 27 aprile 2022, senza l'invio di alcun preavviso, la segnalazione effettuata è illegittima. Il ricorrente ha ritenuto, così, che, con tale segnalazione, l'intermediario abbia violato anche i canoni di diligenza e buona fede e resogli difficile l'accesso al credito. Pertanto, ha chiesto al Collegio la rettifica dei dati in CAI.

Dal proprio canto, la parte resistente, nel controdedurre, ha affermato che la ricorrente è divenuta titolare della carta \*1003 a partire dal mese 2019 e che la questa carta prevedeva l'utilizzo per l'acquisto di beni e servizi con pagamento mediante addebito diretto in conto corrente, come indicato nel Regolamento Generale Carte di Pagamento. Veniva, quindi, rilevato il mancato pagamento del saldo mensile di gennaio 2022 pari ad 899,40 euro, come visibile nell'allegato estratto conto di febbraio 2022. Successivamente anche il saldo relativo ai mesi di febbraio e marzo 2022 non veniva pagato dalla ricorrente e pertanto i relativi importi rimanevano insoluti, come da estratti conto allegati, e, quindi, il Servizio Crediti, durante l'arco temporale sopra descritto, sollecitava la ricorrente, sia telefonicamente, sia inviando missive contenenti alcuni preavvisi rispetto alle possibili



conseguenze pregiudizievoli derivanti dal perdurare dell'inadempimento ai propri obblighi di pagamento, quali appunto la segnalazione ai Sistemi di Informazioni Creditizie. Anche negli estratti conto prodotti mensilmente veniva riportata l'indicazione del ritardo nei pagamenti e l'informazione relativa alla sopra menzionata segnalazione, e, per di più, il Servizio Crediti, con lettera raccomandata n. \*\*455 recapitata alla parte ricorrente correttamente il 13 Aprile 2023 all'indirizzo fornito da quest'ultima per ricevere la corrispondenza, la preavvisava del rischio di revoca della carta e delle conseguenti segnalazioni. Nonostante i ripetuti solleciti di cui sopra, la ricorrente non ottemperava ai propri obblighi di pagamento contrattualmente previsti e, pertanto, visto il protrarsi dei ritardi nei pagamenti, in data 19 aprile 2022 la carta di credito veniva revocata ai sensi dell'art. 31.2 del Regolamento Generale, come da missiva versata in atti, in cui veniva anche riportata l'indicazione del saldo debitorio della carta. La resistente ha, quindi, affermato che la revoca per morosità determinava, conseguentemente, la relativa segnalazione della posizione alla Centrale d'Allarme Interbancaria – C.A.I., istituita presso Banca d'Italia, e, a seguito dell'intervento della società incaricata del recupero del credito presente sulla carta, la ricorrente sanava la propria posizione debitoria attraverso il pagamento del saldo di Euro 1.970,37 con bonifico bancario pervenuto in data 31 Maggio 2022. La resistente ha, così, chiesto al Collegio di «*accertare la legittimità delle azioni poste in essere [...]; Dichiarare l'infondatezza delle argomentazioni della Ricorrente; Per l'effetto, respingere integralmente la domanda formulata dalla Ricorrente*».

In sede di repliche, la parte ricorrente ha affermato che la lettera ordinaria non ha codice tracking ricollegabile all'evidenza del vettore sull'esito della raccomandata: non vi è dunque prova della ricezione della medesima, e che, in ogni caso, è stata ricevuta il 13 aprile 2022, ovvero sei giorni dopo la segnalazione in CAI iniziata il 7 aprile 2022. Il preavviso sarebbe quindi comunque posteriore alla effettiva segnalazione.

In sede di controrepliche, l'intermediario ha ribadito le argomentazioni espresse nelle controdeduzioni.

## DIRITTO

La parte ricorrente contesta alla resistente l'iscrizione del suo nominativo nell'archivio CAI, in violazione dell'obbligo di informativa preventiva e in violazione del canone di buona fede e correttezza. Chiede pertanto la rettifica della segnalazione. La ricorrente allega copia di una visura CAI (estratta il 20 ottobre 2022) da cui risulta che l'intermediario ha proceduto alla segnalazione della ricorrente, con data inizio iscrizione al 27 aprile 2022 e data fine iscrizione al 26 aprile 2024, risultando anche annotata la data del pagamento tardivo (3 marzo 2022).

Dal tenore letterale delle doglianze, appare che la ricorrente intenda contestare il presupposto sia formale che sostanziale dell'iscrizione pregiudizievole.

Quanto al presupposto formale per la segnalazione in CAI – segmento CARTER, si rammenta l'art. 10-ter, l. n. 386 del 1990, secondo cui «*prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che: a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui al precedente art.10-bis; b) l'iscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di*



*debito nei confronti dell'emittente; c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente venga effettuato successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dall'emittente nell'archivio stesso».*

Il successivo comma 3 dispone, poi, che *«la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata all'indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e può essere resa in via autonoma o unitamente all'invio di altre comunicazioni».*

Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 8089 de 2021, ha chiarito che il citato preavviso costituisce requisito di validità della segnalazione, tanto che *«[I]n difetto del preavviso della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell'art.10 ter della legge n. 386/1990; l'illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova».*

Quanto al presupposto sostanziale, la definizione dell'esposizione debitoria è avvenuta con bonifico del 31 maggio 2022, a seguito del pagamento di quanto dovuto alla società incaricata della riscossione del credito e, quindi, successivamente all'effettuazione della segnalazione, effettuata il 27 aprile 2022. A riguardo, l'intermediario, per un verso, deduce che, a partire dalla scadenza relativa al mese di gennaio 2022, si sarebbero verificati inadempimenti nel pagamento degli importi dovuti, a fronte dei quali afferma di aver inviato alla ricorrente una serie di comunicazioni (nel mese di febbraio e marzo e aprile 2022), e, per l'altro, fa presente di avere comunicato, con nota del 3 aprile 2022, a causa della reiterata condotta omissiva della ricorrente, il preavviso di segnalazione in CAI, in cui veniva precisato che il cliente avrebbe dovuto prendere contatti con la resistente entro quattro giorni dal ricevimento della comunicazione per evitare la revoca della carta e l'iscrizione del nominativo presso la CAI.

L'intermediario ha, quindi, allegato delle evidenze informatiche per provare che la comunicazione *de qua* è stata inoltrata tramite raccomandata e notificata alla ricorrente il 13 aprile 2022, ma parte ricorrente ne ha contestato l'inefficacia a provare l'avvenuta ricezione per assenza del "tracking" e ha, inoltre, affermato che il preavviso sarebbe stato ricevuto il 13 aprile 2022, successivamente alla segnalazione, iniziata il 7 aprile 2023.

Il Collegio osserva, tuttavia, su tale ultimo punto, che dalla visura allegata la data di inizio della segnalazione è il 27 aprile 2022, e sullo specifico riferimento all'inefficacia di tali evidenze a fornire la prova dell'avvenuta ricezione del preavviso contestato, richiama la decisione del Collegio di Bari, n. 14679 del 2022, secondo cui *«[...] il Collegio richiama il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in materia secondo cui "la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto" (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 24149/2018, e ex plurimis anche Collegio di Bari, decisione n. 11026/22) e di conseguenza, non essendo stata dimostrata la ricezione da parte del ricorrente di una missiva diversa, deve ritenersi provata la consegna del preavviso da parte dell'intermediario nel caso in questione. La domanda non può essere accolta».*

Il Collegio osserva, infine, che il potere di revoca dell'intermediario risulta espressamente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

previsto dal Regolamento contrattuale per i casi di insolvenza, dalla cui legittimità discende la legittimità della segnalazione presso la Centrale di Allarme Interbancaria, dal momento che trattasi di un atto dovuto dell'intermediario, che trova fondamento in disposizioni di legge (cfr., *ex multis*, in un ricorso analogo nei confronti del medesimo, Collegio di Bologna, decisione n. 2635 del 2023 e decisione n. 2311 del 2022).

Alla luce di quanto precede, si ricava che la segnalazione in CAI è un atto sottratto alla discrezionalità dell'intermediario, ed obbligatorio *ex lege* ai sensi dell'art. 7, D.M. 7.11.2001, n. 458, laddove si verifichi una revoca della carta per morosità (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10633 del 2016), conseguendone che, giusta la revoca della carta per i motivi sopra accennati, la segnalazione costituisce una conseguenza legale, in quanto prescritta dall'art.10-*bis* della legge n. 386 del 1990 e dal D.M. n. 458 del 2001.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI